



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI

Il Giudice dott. Nicola Morgese, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 04.06.2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza ed assistenza iscritta al n.1103 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018.

TRA

S [REDACTED] L [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. S [REDACTED] L [REDACTED],

-Ricorrente-

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A [REDACTED] B [REDACTED].

- Resistente -

CONCLUSIONI delle PARTI

Cfr. i rispettivi atti di costituzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 15.02.2018 e ritualmente notificato, parte ricorrente, agendo in qualità di avvocato iscritto all'ordine di Trani, proponeva opposizione avverso la nota INPS del 04.08.2017, recante la richiesta di pagamento dei contributi e sanzioni relative all'anno 2011, al fine di ottenere dal giudice adito, previa declaratoria di nullità e/o illegittimità dell'atto relativo alla pretesa contributiva avanzata dall'Istituto, il riconoscimento dell'inesistenza dell'obbligo di iscrizione nella gestione separata INPS e del carattere non dovuto del contributo previdenziale e della relativa sanzione per l'anno 2011, con contestuale ordine all'Istituto resistente di cancellazione dell'iscrizione nonché, in via subordinata, la rimodulazione degli importi per illegittimità delle sanzioni applicate; il tutto oltre alla condanna dell'INPS, al pagamento delle spese di lite.

2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS il quale, contestati recisamente gli assunti in ricorso e ribadita la fondatezza dell'operato amministrativo, ne chiedeva il rigetto, con ogni conseguente determinazione in ordine alle spese di lite.

3. Alla odierna udienza, all'esito di discussione e di deposito di note conclusive, la causa era infine decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. La domanda è fondata e deve essere accolta in forza dei seguenti motivi.

In limine litis, si osserva che la trattazione del presente ricorso deve snodarsi attraverso l'esame e l'approfondimento delle sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - che consente di analizzare gli elementi della fattispecie secondo la relativa evidenza dirimente e senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S.U. sent. 9.10.2008 n.24883, sent. 12.12.2014, n. 26242 e sent. 08.05.2014 n. 9936).

Tanto premesso e venendo alla questione di merito ritenuta assorbente, occorre premettere che l'articolo 26 della legge n.335 del 08.08.1995 dispone testualmente quanto segue: *“A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”*.

La disposizione citata, come noto, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore che, all'articolo 18, comma 12 del D.L. n. 98 del 06.07.2011, ha precisato, con regola avente chiara efficacia retroattiva (cfr. Corte Costituzionale, 30 settembre 2011, n.257) che: *“L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro*

autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.

Dalla suindicata normativa, la Suprema Corte ha quindi ricavato la *regola* per cui l'iscrizione alla suddetta gestione separata deve ritenersi obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale ancorché non esclusiva, *attività di lavoro autonomo* di cui al D.P.R. n.917 del 1986, art. 49 (ora 53), comma 1, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un *versamento contributivo* agli enti previdenziali di riferimento *che sia suscettibile* di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale (Cass. Civ. Sez. Lav., n.30355 del 18.12.2017, Cass. Civ. n.1643 del 23/01/2018 e Cass. Civ. n.2282 del 30.01.2018).

Diversamente opinando, afferma la Corte, si finirebbe col tradire la *finalità universalistica* dell'istituzione della gestione separata, ponendosi in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già cit.).

Con particolare riguardo alla posizione degli avvocati, la Corte ha poi precisato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l'Inps *sussiste comunque* per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (Cass. Civ. sez. Lavl., 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018); infatti, -come ribadito da Cass. civ., sez. Lav., n.519 11/01/2019- *l'unica forma* di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nella L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, come chiarita dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, non può che essere quella

correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.

Ne consegue che l'obbligo sancito dall'articolo 2, comma 26, legge n.335/1995 è dunque *“geneticamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione”*. (Cass. Civ. sez. lav., 08/02/2019, n.3799 che peraltro richiama precedenti arresti fra cui, Cass. Civ. n.32608 del 17.12.2018).

Sulla scorta di tali assunti, può quindi affermarsi che, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione del professionista autonomo alla gestione separata INPS, è richiesto -al di fuori della ricorrenza degli ulteriori requisiti, come specificati in sede di interpretazione autentica- che l'attività autonoma svolta sia qualificata da *abitualità* e che comunque consenta la produzione di un reddito superiore al limite monetario fissato in euro 5.000,00 dall'art.44, comma 2, D.L. n. 269/2003.

Secondo il detto orientamento, infatti, il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti, oltreché alla qualificazione fiscale dei redditi percepiti, deve intendersi come direttamente correlato *“alla entità dei medesimi, che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2”* (Cassazione civile sez. lav., 21/12/2018, n.33313, Cassazione civile sez. lav., 11/01/2019, n.519; Cassazione civile sez. lav., 17/12/2018, n.32608; Cass. Civ. sez. lav., 08/02/2019, n.3799).

Trattasi, peraltro, di principio già affermato dalla stessa INPS che, nella circolare n.103 del 6 luglio 2004, ebbe modo di chiarire, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il suddetto limite di 5.000,00 euro costituisce, per l'appunto, *“una fascia di esenzione”*: ragione per cui i contributi sono dovuti *“esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo”*.

Tanto premesso sul piano generale, si osserva che nel caso di specie, il reddito da lavoro autonomo prodotto dalla professionista ricorrente nell'anno in contestazione è stato inferiore alla soglia di euro 5.000,00 individuata dal citato art.44, comma 2, D.L. n. 269/2003, assestandosi, come affermato in ricorso con allegazione difensiva rimasta incontestata ex art. 115 comma 1, c.p.c. ad € 747,58.

In tale situazione e in carenza di confliggenti riscontri probatori da parte dell'Istituto, non risulta dunque integrato il requisito soggettivo connesso alla natura *qualificata* (*id est* abituale ovvero occasionale, purché nel limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003) dell'attività professionale svolta e richiesto ai fini della insorgenza dell'obbligo previdenziale, con conseguente insussistenza dell'obbligo della ricorrente alla iscrizione alla gestione separata.

In considerazione di tanto, deve pervenirsi all'accoglimento del ricorso, con declaratoria di insussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla gestione separata posta a base della pretesa e condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite, da quantificarsi, come da dispositivo, tenuto conto dei "*parametri*" di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 02.04.2014, da applicarsi alla luce degli articoli 1 e 9 del D.L. 24.01.2012 n.1 convertito in legge 24.03.2012 n.27, fonte primaria che ha comunque abrogato, in linea con l'ineludibile principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, la portata *vincolante* delle tariffe propria del pregresso regime ordinistico.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo sulla domanda fra le parti in epigrafe, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto,
- annulla la pretesa contributiva e dichiara non dovute le somme richieste dall'INPS a titolo di contributi per gestione separata INPS, per l'anno 2011.
- ordina la cancellazione dell'Iscrizione d'ufficio della parte ricorrente alla gestione separata INPS per l'anno in oggetto.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre Iva, cap e spese generali.

Trani, 04.06.2019

IL GIUDICE
Dott. Nicola Morgese

